



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

Regolamento di istituzione e disciplina del Registro dei Volontari Civici

Indice

Art.1 - Principi Generali

Art 2 - Oggetto

Art.3 - Ambito di applicazione

Art 4 - Requisiti richiesti

Art. 5 - Formazione Registro Volontari Civici

Art. 6 – Cancellazione dal registro

Art. 7 - Coordinamento, monitoraggio ed adempimento delle funzioni svolte

Art. 8 - Doveri del volontario

Art. 9 - Mezzi e modalità per lo svolgimento del volontariato

Art. 10 – Riconoscimenti

Art. 11 - Informazioni su Enti del terzo settore operanti nel territorio comunale

Art. 12 - Copertura assicurativa.

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, istituisce e disciplina il Servizio di Volontariato Comunale (da ora in poi per brevità S.V.C) finalizzato allo svolgimento di attività e servizi in favore della collettività da parte dei singoli cittadini

2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dal Comune o dai cittadini e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale culturale e della solidarietà civile.

3. Il Comune, inoltre, con il S.V.C.:

a) sostiene e dà impulso ai valori della responsabilità, della partecipazione, della consapevolezza di appartenere ad una comunità che si salda e si sviluppa anche attraverso azioni di reciproco aiuto;

b) favorisce la valorizzazione delle risorse personali offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico;

4. Il volontariato è definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito espressione di finalità solidaristiche integrative, in una logica di complementarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici e delle attività istituzionali previste per legge.

Art. 2
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro dei Volontari Civici nonché le modalità di svolgimento del S.V.C. da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato in forma aggregata e/o in forma associativa resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

2. L'attività di volontariato disciplinata dal presente Regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio, lo svolgimento di servizi di interesse generale proposti dall'Amministrazione comunale, o anche di attività di interesse generale proposte dai cittadini e ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Servizio di Volontariato Comunale può essere effettuato per le seguenti attività o servizi:

a) manutenzione e/o pulizia di spazi pubblici, aree verdi, aiuole e aree verdi di pertinenza di strutture pubbliche;

b) assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari;

c) gestione sale pubbliche;

- d) assistenza scolastica, comprensiva della collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione stradale in ambito scolastico, durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile;
 - e) vigilanza edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco, e tutte le aree a valenza ricreativa e/o culturale;
 - f) utilizzo automezzi comunali per trasporto di beni e passeggeri, previa autorizzazione del servizio di riferimento;
 - g) assistenza e aiuto alla Protezione Civile nei casi di calamità naturale o stati di emergenza;
 - h) assistenza e aiuto ai cittadini in situazione di disagio;
 - i) qualsiasi altro servizio o attività per i quali si rendesse necessario ricorrere a forme di volontariato.
2. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente Regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
3. Le mansioni affidate non comportano, in nessun caso, l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
4. L'affidamento di un compito esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto di lavoro subordinato ancorché a termine o di qualsiasi altra forma contrattuale che preveda una retribuzione e/o rimborso spese.
5. L'Amministrazione può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 4 REQUISITI

1. Le persone che intendono svolgere il S.V.C. devono possedere i seguenti requisiti:
- a) residenza in un Comune del territorio nazionale o internazionale;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti penali in corso e/o condanne nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
 - d) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. L'Ente si riserva la facoltà di accertare l'idoneità psico-fisica dei volontari a mezzo del medico responsabile della sicurezza sul lavoro del Comune di Ravarino o a mezzo di presentazione di idoneo certificato medico.

ART. 5
FORMAZIONE REGISTRO VOLONTARI CIVICI

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune di Ravarino, sul sito dell'Ente viene pubblicato un avviso per l'iscrizione nel Registro dei Volontari Civici. L'avviso è aperto e non ha scadenza.
2. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati al Settore Affari generali.
3. Le persone che intendano manifestare la propria volontà all'iscrizione nel Registro dei Volontari Civici del Comune di Ravarino, dovranno inviare la relativa richiesta utilizzando il modulo allegato, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente (Modello A).
4. I soggetti interessati dovranno indicare espressamente nella domanda di iscrizione, in particolare, il possesso dei requisiti richiesti e le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali si intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo.
5. Ricevute le domande ed accertato il possesso dei requisiti, il Responsabile del Servizio Affari generali provvede a comunicare al volontario interessato l'accoglimento della domanda e la conseguente iscrizione nel Registro dei Volontari Civici, ovvero il motivato provvedimento di diniego. Il provvedimento autorizzativo sarà poi trasmesso al Servizio competente per attività, oltre che al Servizio Lavori Pubblici, il quale curerà gli adempimenti necessari ad attivare in favore dei soggetti neo iscritti la copertura assicurativa di cui al successivo art. 12.
6. Il Registro dei Volontari Civici è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
7. I volontari inseriti nel Registro, qualora vi sia la necessità, verranno impiegati in base ad un programma concordato e condiviso con il Responsabile di Servizio, tenuto conto della disponibilità, capacità, formazione e potenzialità dei singoli volontari, verificati attraverso un colloquio conoscitivo.
8. Prima dell'espletamento dell'attività di volontariato, il Responsabile del Servizio interessato fornirà tutte le informazioni necessarie a rendere edotto il volontario delle eventuali responsabilità e/o rischi a cui potrebbe incorrere durante l'esercizio dell'attività.
9. Il Registro così composto rimane aperto all'adesione di chiunque in futuro voglia ad esso iscriversi, rimanendo libera la facoltà di ciascuno di richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dal medesimo.

ART. 6
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione di Volontari dal Registro potrà avvenire per le seguenti cause:

- a. Rinuncia;
- b. Accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessari per l'iscrizione;
- c. Negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
- d. Ripetuto rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata data disponibilità nei tempi indicati al momento dell'iscrizione.

2. La rinuncia di cui alla precedente lettera a), che non richiede alcuna motivazione, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Protocollo dell'Ente, affinché il Responsabile di riferimento adotti i più opportuni provvedimenti e provveda alla cancellazione dal Registro.

ART. 7 COORDINAMENTO, MONITORAGGIO ED ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE

1. L'attività dei volontari è autorizzata, coordinata e controllata da ogni singolo Responsabile a capo del Servizio al quale afferisce l'attività di volontariato svolta dal volontario, il quale deve:
 - a. accertare che i volontari inseriti nelle varie attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. verificare e controllare i risultati delle attività attraverso incontri periodici con i singoli volontari;

ART. 8 DOVERI DEL VOLONTARIO

1. I volontari si impegnano a:
 - a. svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b. operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale, in forma coordinata con gli altri volontari e con i Responsabili di Servizio a cui afferisce la propria attività, sotto la supervisione dei soggetti indicati nel presente Regolamento, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - c. operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e degli altri volontari;
 - d. operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;

- e. svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, senso di responsabilità, impegno, lealtà e spirito di servizio, conformemente all'interesse pubblico e in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni di legge, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati;
2. I volontari sono tenuti al rispetto della normativa concernente il segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti uffici comunali o Autorità Pubbliche. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 679/2016).
3. Per garantire la necessaria programmazione delle attività da parte dell'Ente Comunale, i singoli volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
4. Gli stessi volontari sono chiamati, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività di volontariato. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni intervento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

ART. 9

MEZZI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO

1. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività dovranno essere messe a disposizione dal Comune. In tale ipotesi, i volontari sono custodi dei mezzi e delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione.
2. I beni devono essere riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati con il Responsabile del Servizio a cui afferisce l'attività prestata.
3. L'Amministrazione Comunale fornirà inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.
4. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati e i contatti che dovessero intercorrere tra i volontari e i responsabili dei servizi e degli uffici comunali, costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività volontaria e non costituiscono perciò in alcun modo indice di subordinazione.

5. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione potrà fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.
6. I singoli volontari impiegati in attività di volontariato saranno muniti, qualora ritenuto utile e necessario dal Responsabile di riferimento, di cartellino identificativo che ne consenta l'immediata riconoscibilità, fornito dal servizio medesimo.
7. I volontari sono direttamente e personalmente responsabili per danni procurati a persone e a cose con comportamento doloso e/o gravemente negligente nello svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

ART. 10 RICONOSCIMENTI

1. L'Amministrazione Comunale, pur ribadendo il carattere gratuito del servizio di volontariato, potrà, qualora si presenti l'occasione procedere ai seguenti riconoscimenti:
 - a) attestati di partecipazione al servizio;
 - b) speciali riconoscimenti nei confronti di chi si sia particolarmente distinto nello svolgimento delle attività di volontariato;
 - c) ogni altro riconoscimento sarà deciso dalla Giunta Comunale.

ART. 11 INFORMAZIONI SU ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli Volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'iscrizione al Registro dei Volontari Civici non esclude l'essere socio/iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni

di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

ART. 12 COPERTURA ASSICURATIVA

1. Per lo svolgimento dell'attività di volontario l'Amministrazione comunale stipula apposito contratto di assicurazione contro gli infortuni e per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possono derivare ai volontari durante lo svolgimento delle attività di cui trattasi, nonché per danni derivanti a cose o terzi in connessione o derivanti dalle attività svolte dal volontario.

2. Parimenti verranno assicurati, ove necessario, i mezzi, gli strumenti e le dotazioni tecniche che verranno assegnati ai volontari, sia per gli eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi o cose, sia per gli eventuali danni al volontario nell'esercizio delle relative attività.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.